

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Del/Parere n. 4 /2009

nell' adunanza dell'8 gennaio 2009

composta dai seguenti magistrati:

Pres. Sez.	Mario Giulio Cesare Sancetta	Presidente
Cons.	Francesco Amabile	<i>relatore</i>
Cons.	Raffaele Del Grosso	
Cons.	Silvano Di Salvo	
Cons.	Corradino Corrado	
I° Ref.	Laura Cafasso	

ha adottato la seguente deliberazione

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione delle SS.RR. del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota in data 10 marzo 2008, n. 10303, con la quale il Sindaco del Comune di Montecorvino Rovella (Prov. di Salerno) ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n.1/2009, con la quale l'argomento è stato deferito all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Consigliere Francesco Amabile,

PREMESSO

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco di Montecorvino Rovella (SA), premesso che le funzioni di segretario della sottocommissione elettorale circondariale sono svolte dal Vicesegretario - dirigente dell'Area amministrativa di quel Comune, il quale per la partecipazione alle sedute ha percepito fino al 31 dicembre 2007 il gettone di presenza in quanto tale attività esula dagli ordinari compiti d'istituto del funzionario, ha chiesto di conoscere se il divieto di percezione di tale emolumento previsto dall'art. 2, comma 30, della

legge n. 244/2007 per i componenti della commissione medesima debba estendersi anche al segretario.

Al riguardo il richiedente osserva, adombrando egli stesso la possibile soluzione del quesito, che il segretario della commissione elettorale comunale non è componente della stessa, in quanto non partecipa alle votazioni delle decisioni ma ne redige i processi verbali e, infatti, non è menzionato come membro del consesso dagli articoli 21 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 233.

Per l'ipotesi che la gratuità dell'incarico dovesse riguardare anche il segretario, il richiedente chiede perché mai l'onere della prestazione –da espletare, ovviamente, durante l'orario di servizio – debba gravare unicamente sul bilancio del Comune capoluogo e non debba essere ripartito, come tutte le altre spese di funzionamento, tra i Comuni del circondario.

CONSIDERATO

Pregiudiziale all'esame del merito è la verifica dell'ammissibilità della richiesta di parere, in relazione sia al mancato inoltro della stessa tramite il Consiglio delle autonomie locali che alla legittimazione del soggetto proponente e al contenuto oggettivo del quesito avuto riguardo al disposto dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che limita la funzione consultiva della Corte dei conti alla materia della contabilità pubblica.

Con riferimento al primo profilo, la Sezione non ravvisa motivi per discostarsi dall'orientamento sin'ora seguito, secondo cui la mancata costituzione di detto organismo –come nel caso della Regione Campania, il cui Statuto, che lo prevede e disciplina, non è stato ancora approvato in via definitiva– non può costituire motivo di preclusione per l'esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli enti locali. Pertanto, questa Sezione ha costantemente ritenuto che – *medio termine* - gli Enti territoriali possano avanzare direttamente le richieste di parere tramite i propri organi muniti di rappresentanza legale esterna; e ciò non soltanto per il tenore letterale della norma citata ma anche per la necessità di non frustrare sul nascere l'esplicazione della nuova funzione deferita alla Corte nel preminente interesse delle collettività locali.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ricevibile, in quanto formulata dall'organo di vertice dell'Amministrazione comunale, legittimato ad esprimere, ai sensi dell'art. 50 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, la volontà dell'Ente e ad impegnare lo stesso verso l'esterno.

Sotto il profilo oggettivo, la medesima richiesta è ammissibile, poiché attiene alla disciplina di contenimento della spesa pubblica introdotta con la legge finanziaria del 2008 per l'attuazione degli obblighi comunitari e quindi all'utilizzo delle risorse pubbliche.

Venendo al merito della questione prospettata, si premette, *in primis*, che l'art. 24 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali n. 223/1967, come sostituito dall'art. 10 della legge 30 aprile 1999 n. 120, prevede, al primo comma, che " *a ciascun componente ed al segretario della commissione*

elettorale circondariale può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza...".

Altre norme distinguono la funzione del segretario da quella dei componenti della commissione elettorale, attribuendo al primo il compito di redigere i processi verbali di tutte le operazioni della commissione, da sottoscrivere *"da lui e da ciascuno dei membri presenti alle sedute"* (art. 27 del T.U. citato), ed ai secondi quello di provvedere all'aggiornamento dell'albo e alla nomina degli scrutatori, oltre che alla formazione della graduatoria degli scrutatori supplenti chiamati a sostituire i primi in caso di rinuncia o impedimento (art. 6 L. n. 95/1989, sostituito dall'art. 9, comma IV, della L. n. 270/2005, modificato dal D.L. n 1/2006, convertito con modificazioni in L. 27 gennaio 2006, n. 22).

L'art. 2, comma 30, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) ha, tra l'altro, stabilito che *" l'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute"*.

Sancendo la gratuità dell'incarico solo per i componenti della commissione, la norma ha dunque lasciato fuori del suo ambito applicativo il segretario, con la conseguenza che, per quanto riguarda quest'ultimo, continua ad avere piena applicazione l'art. 24 del T.U. citato relativamente alla corresponsione del gettone di presenza (ove deliberato) per la partecipazione alle sedute della commissione.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Dirigente del servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Montecorvino Rovella.

Così deliberato in Napoli, nella Camera di Consiglio dell'8 gennaio 2009.

Il relatore

f.to dott. Francesco Amabile

Il Presidente

f.to dott. Mario G.C. Sancetta

Depositata in segreteria in data 02 febbraio 2009

Il Dirigente del servizio di supporto

f.to dott. Maurizio ARLACCHI